

NON SOLO PMI: SCATTA IL VIA AI SOSTEGNI ANCHE PER I BIG

Dopo l'autorizzazione della Commissione europea le grandi imprese ora possono accedere, tramite lo sportello telematico, al fondo da 400 milioni di euro. Ecco come

di Laura De Lisa

Dal 20 settembre è aperto lo sportello telematico di accesso al Fondo a sostegno delle grandi imprese in crisi.

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo del Mise, il 16 agosto è arrivato il via libera della Commissione europea, che ha autorizzato il regime di aiuti: i richiedenti in possesso di tutti i requisiti potranno presentare domanda telematicamente tra il 20 settembre e il 2 novembre 2021.

Pubblicato il 3 settembre scorso, il Decreto Direttoriale adottato dal Mise ha reso noti i termini di accesso al Fondo da 400 milioni di euro: uno dei tanti provvedimenti attuativi tanto attesi a seguito dell'introduzione del "duo" Decreto Sostegni e, come



si conviene nelle coppie di dispositivi di legge dal principio della "Covid-19 Era", al compare Decreto Sostegni bis. Il provvedimento taglia il nastro per il supporto delle grandi imprese italiane che versa-

no in condizione di temporanea difficoltà finanziaria connessa alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo dichiarato di evitare ripercussioni gravi sull'occupazione e di fatto intervenendo sui players più impattanti nel proprio territorio, con potenziale effetto leva sull'economia italiana.

L'incentivo: finanziamenti fino a 30 milioni di euro concessi entro il 31 dicembre

Il Fondo interviene favorendo una corsia

veloce per l'erogazione di finanziamenti agevolati – concessione entro il 31 dicembre 2021, per una durata massima di cinque anni – per un importo complessivo non superiore, alternativamente:

- al doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile;
- al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

È previsto un tasso agevolato pari al tasso base, incrementato del margine per il rischio di credito.

Il finanziamento non può superare i 30 milioni di euro per richiedente ed è concesso un anno per agevolarne il payback period: l'obbligo di restituzione comincia a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di prima erogazione all'impresa.

Cosa finanzia il Fondo

Saranno finanziati piani di rilancio che siano realistici e credibili e che contengano dettagliate informazioni riguardo a:

- storia e presentazione dell'impresa richiedente, anche in ordine alla compagine societaria,
- cause ed effetti dell'attuale situazione di difficoltà, con indicazione dell'impatto del-



NELLA FOTO: L'AUTRICE
LAURA DE LISA,
DIRECTOR - FUNDING &
DEVELOPMENT LEADER
SPECIALISTA UFFICIO GARE



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

la pandemia sullo stato di crisi,

- situazione del mercato in cui si colloca l'azienda e sue prospettive future,
- strategie ed azioni per la ripresa, coerenti con la salvaguardia dell'occupazione e con l'onorabilità del finanziamento ricevuto,
- cronoprogramma delle azioni: cosa e quando realizzarlo,
- finalità di utilizzo del finanziamento e indicazione delle ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di un'eventuale operazione di ristrutturazione aziendale.

Grandi e in "temporanea difficoltà"

Possono beneficiare della misura le grandi imprese italiane, appartenenti a qualsiasi settore economico, che, alla data di presentazione della domanda, versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa alla pandemia – possono tuttavia beneficiare del Fondo anche le imprese che si trovano in amministrazione straordinaria - ma che presentino anche concrete prospettive di ripresa.

Le aziende, inoltre, non devono aver ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea e devono avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Per "temporanea difficoltà" si intende la condizione nella quale si ha uno squilibrio nella liquidità, con flussi di cassa prospettici inadeguati alle necessità, ovvero situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014, ma con prospettive di ripresa dell'attività.

Soggetti esclusi

Di contro, sono escluse le imprese che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, quelle che si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2 del regolamento UE n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, quelle imprese nei cui confronti sia

stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, quelle che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ed infine le imprese che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

**L'AUTO PUÒ ESSERE CUMULATO
CON ALTRI SOSTEGNI CONCESSI
PER FINANZIAMENTI DIVERSI,
MA ENTRO DETERMINATE SOGLIE**

Cumulo sì, ma occhio alle condizioni del Pacchetto 4.0

È utile sottolineare che questo aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi per finanziamenti diversi, entro le soglie ammesse dalle carte di aiuti e regolamenti applicabili.

In particolare, le imprese potranno eventualmente usufruire dei crediti di imposta previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0, purché operanti in situazione di continuità e, pertanto: in bonis rispetto al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, non assoggettate o non aventi in corso un procedimento per assoggettamento a procedure concorsuali, in regola con la normativa sulla sicurezza.

Alcuni crediti immediatamente cumulabili:
- credito agli investimenti

credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, misura che consente un recupero:

- del 10% dell'investimento in beni materiali e immateriali, fino ad un milione di

euro spesa

- del 15% per i beni materiali e immateriali funzionali allo smart working, del 10%, 30% o 50% (a scaglioni in base al volume di investimento), in relazione all'entità dell'investimento, per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 4.0
- del 20%, fino ad 1 milione di euro, per investimenti relativi a beni immateriali connessi a beni materiali "Industria 4.0", tra cui software e servizi connessi al cloud computing.

A maglie strette il credito investimenti al Mezzogiorno, aree sismiche e aree ZES, con criteri più stringenti sia per il carattere di Aiuto di Stato che per l'esclusione delle aziende in situazione di difficoltà.

- credito per la Formazione 4.0

Credito d'imposta del 30%, fino ad un massimo di 250.000 euro in un anno, per le spese relative alla formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

La percentuale si innalza al 60% delle spese sostenute quando i destinatari delle attività formative sono lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

- Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica

Spetta Fino al 31/12/2022 con aliquote differenziate in base alla tipologia di attività – arrivando fino ad un massimo del 20% per la ricerca e sviluppo relativa ad attività conformi ai criteri del Manuale di Frascati – per le grandi imprese operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, (Lazio, Umbria e Marche per il periodo di imposta 2020), prevede sempre una maggiorazione, che per le grandi imprese porta il credito alla misura del 25% dei costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo.